

Cass. Pen. Sez. II, 7 giugno 2018, (dep. 5 luglio 2018), n. 30399 – Pres. Davigo – Rel. Rago

Delitti contro il patrimonio – autoriciclaggio

La clausola di non punibilità prevista dalla norma sull'autoriciclaggio (art. 648 ter.1 comma quarto c.p.) va interpretata nel senso che l'agente è esente da responsabilità solo se utilizza e gode dei beni del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su questi alcuna operazione tesa a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Dalle
Corti

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.

Attività economiche, tracce del reato e uso personale: la Cassazione riscrive l'autoriciclaggio

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le linee essenziali del dibattito scientifico sull'autoriciclaggio. – 2.1. La condotta tipica. – 2.2. Il bene giuridico tutelato. – 2.3. La clausola prevista dal quarto comma. – 3. La sentenza della Corte di Cassazione. – 4. Osservazioni critiche: verso l'irrelevanza del reimpiego del provento del reato in attività economico-imprenditoriali?

1. Premessa.

La Corte di Cassazione con la sentenza oggetto di questo contributo si sofferma per la prima volta dall'entrata in vigore della norma sul significato del quarto comma dell'art. 648 *ter.1. c.p.*¹

In effetti in questa pronuncia la Corte si confronta con il vivace dibattito sorto in dottrina sul punto, mentre non fa alcun riferimento a precedenti giurisprudenziali specifici.

Pertanto in queste poche pagine di analisi si ritiene opportuno procedere secondo un ordine "cronologico": prima verrà ricordato in breve il panorama dottrinale con cui si è confrontata la Corte, in secondo luogo verrà analizzata nel dettaglio la sentenza, infine si tenterà di offrire al lettore qualche spunto critico.

¹ Il delitto di autoriciclaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 3 l. n. 186/2014.

2. Le linee essenziali del dibattito scientifico sull'autoriciclaggio.

Iniziamo dunque a tratteggiare a grandi linee il quadro del dibattito scientifico sull'autoriciclaggio².

Per meglio comprendere il ragionamento della Corte di Cassazione, merita suddividere l'analisi in tre parti: la condotta tipica, il bene giuridico tutelato e la clausola prevista dal quarto comma dell'art. 648 *ter.1* c.p.

2.1. La condotta tipica.

Il delitto di autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.) consiste nel fatto di “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*” e viene punito con la pena “*della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000*”.

Guardando alla struttura della norma, essa ripropone sostanzialmente la condotta tipica del delitto di riciclaggio, richiedendo però il reimpiego del denaro o delle utilità illecite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, espressione mutuata dal reato punito dall'art. 648 *ter* c.p.³

La descrizione del fatto punibile ruota attorno a due elementi fondamentali: l'elencazione dei comportamenti vietati e la destinazione dei beni oggetto del reato.

Sotto il primo profilo se si confronta la condotta del reato in parola con quella tipica del riciclaggio si notano immediatamente due significativi elementi di novità.

Anzitutto il legislatore ha voluto restringere l'area del penalmente vietato attraverso l'eliminazione del riferimento alle “altre operazioni”, anche nello sforzo di innalzare il tasso di determinatezza della fattispecie.

Inoltre l'autoriciclaggio presuppone un requisito modale della condotta, ossia “*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”. Sul punto si è notato che l'inserimento dell'avverbio “concretamente” ha agganciato l'offesa penalmente tipizzata al livello del pericolo concreto, accentuando in definitiva il nucleo del disvalore del fatto. Detto in altre parole, il delitto di autoriciclaggio è contrassegnato da una doppia descrizione assente nel reato di riciclaggio: un numero chiuso di condotte

² In questa sede non è possibile dar conto in modo esaustivo dei numerosi contributi in materia. Per un approfondimento completo si rinvia a MAZZANTINI, *I confini del delitto di autoriciclaggio*, in questa *Rivista*, 2017, 1, p. 63 ss.

³ Secondo SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1637, questo connubio tra le previsioni degli artt. 648 *bis* e 648 *ter* risulta fonte di delicati problemi al momento di individuare il bene giuridico tutelato dalla fattispecie, come si vedrà nel prossimo paragrafo.

(impiego, sostituzione, trasferimento) e i loro effetti (pericolo concreto)⁴.

Quanto al secondo profilo, l'art. 648 *ter*.1 c.p. richiede la destinazione delle *res* di provenienza illegale in “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”.

Se le espressioni “finanziarie”, “imprenditoriali” e “speculative” non danno luogo a grossi dubbi interpretativi, più problematico sembra a questi fini l'inquadramento del concetto di “attività economiche”. L'orientamento ormai costante della Corte di Cassazione ricava la nozione di attività economica dalle norme civilistiche (artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.). In base alle richiamate disposizioni costituiscono attività economiche quelle finalizzate alla produzione, alla fornitura o allo scambio di beni e servizi⁵.

Sempre a tal proposito, la giurisprudenza ha anche rimarcato che la norma sull'autoriciclaggio nasce dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione ad opera dell'autore del delitto presupposto e che tuttavia il legislatore, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla dottrina secondo cui le attività dirette all'investimento dei profitti operate dall'autore del delitto contro il patrimonio costituiscono *post factum* non punibile, ha limitato la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate appunto ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio⁶.

2.2. Il bene giuridico tutelato.

La scelta di richiedere il reimpiego dei proventi del reato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative mostra l'obiettivo di fondo avuto di mira dal legislatore: da un lato impedire la dispersione delle tracce del reato presupposto immettendo nel circuito legale “denaro sporco”, dall'altro tutelare la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato economico punendo l'autoriciclatore per essersi posto in una posizione di vantaggio rispetto agli altri competitori rispettosi delle regole, i quali invece non possono contare su disponibilità illecite. In sostanza si vuole congelare il profitto nelle mani del reo prima che questi possa ulteriormente trarre vantaggio dal reato danneggiando gli altri operatori e in generale l'economia “sana”.

In questa prospettiva la reimmissione nel circuito legale dei proventi del reato e l'ostacolo alla tracciabilità della loro provenienza allontanano la fattispecie dell'autoriciclaggio dalla componente patrimonialistica per collocarla tra i reati contro l'amministrazione della giustizia e contro l'ordine economico e il risparmio⁷.

⁴ TROYER – CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del “vicino ingombrante”*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, 98-99.

⁵ Cass. pen., Sez. II, 11 dicembre 2013, n. 5546, in *CED – Sentenze Web*.

⁶ Pertanto non costituisce autoriciclaggio la condotta di colui che, dopo essersi illecitamente impossessato di una borsa contenente un bancomat, abbia prelevato una somma di denaro depositandola su una carta prepagata, cfr. Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074, in questa *Rivista*, 2017, 1, 63 ss., con nota di MAZZANTINI, *I confini del delitto di autoriciclaggio*.

⁷ MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, 112-113.

Secondo l'opinione più diffusa in dottrina l'offesa all'ordine economico da un lato e il reimpiego con modalità decettive delle *res* di origine delittuosa dall'altro, doterebbero la fattispecie di autonomo disvalore, rendendo priva di pregio l'obiezione secondo cui il reato punirebbe una seconda volta fatti espressivi di un medesimo disvalore sostanziale⁸. Infatti se effettivamente potrebbe sostenersi che il legislatore abbia "messo in conto" nella punizione del delitto presupposto anche il godimento da parte del reo dei frutti del reato, non altrettanto potrebbe dirsi quando il reo decida di reinvestirli in attività economiche o speculative a danno dell'economia sana e, al contempo, di "ripulirli" attraverso operazioni volte a nascondere la provenienza. Ebbene questa seconda ipotesi non potrebbe ritenersi esaurita nel disvalore del delitto presupposto e dunque meriterebbe un'ulteriore e adeguata risposta penale.

2.3. La clausola prevista dal quarto comma.

L'art. 648 *ter*.1, quarto comma, prevede che: "*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*"⁹.

Taluni ritengono questa disposizione una causa di non punibilità¹⁰, mentre per una diversa opinione essa costituisce un limite negativo del tipo, in quanto descrive una modalità della condotta espressamente esclusa dalla rilevanza penale¹¹.

Al di là dell'inquadramento giuridico del quarto comma, la dottrina si è concentrata soprattutto sulla sua portata, visto che formulazione letterale della norma è tutt'altro che adamantina. Al riguardo sono emersi due diversi orientamenti.

Una prima e più diffusa tesi muove dalla considerazione che la clausola "fuori dei casi

Per una diversa opinione SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1637-1638, secondo cui la fattispecie, pur derivando dalla fusione degli artt. 648 *bis* e 648 *ter*, mutua la propria lesività solo dalla prima norma, relegando l'offensività dell'altra a mera *ratio* politico-criminale. Infatti, mentre il requisito della concreta capacità della condotta dissimulativa va inteso come effettivo ostacolo alle indagini e la gravità del reato presupposto è assunta agli effetti sanzionatori del secondo comma come indice di minore lesività del fatto, diversamente vale per il corretto andamento del mercato, la cui offesa supporrebbe che la condotta abbia ad oggetto ingenti somme di denaro o rilevanti beni di provenienza illecita di talché risulti apprezzabile nel settore economico interessato, almeno a livello di pericolo concreto.

⁸ MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 112.

Ritiene invece che il nuovo reato rappresenti un "ingombrante compagno" di ogni delitto generatore di profitto in violazione dei principi di tassatività, certezza e del divieto di *bis in idem*, SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, 139.

⁹ Molto critico della scelta legislativa di prevedere una clausola di non punibilità di questo tipo SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., 138-139. A suo avviso la norma privilegia l'edonismo a discapito della produttività. L'illustre Autore porta il seguente esempio. Un nipote ruba un'ingente somma di denaro all'anziana nonna: fermo che la non punibilità del delitto presupposto non esclude l'autoriciclaggio, egli sarà punibile se impiega la somma rubata per avviare una piccola attività artigianale, mentre non risponderà di alcun reato se la impiega per il consumo personale di droga.

¹⁰ SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., 140; nonché MANNA, *La nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.): problemi esegetici e profili di costituzionalità*, in *Aa. Vv., Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale*, diretto da Cadoppi – Canestrari – Manna – Papa, 2015, 899.

¹¹ MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 120; TROYER – CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 102.

di cui ai commi precedenti” implica giocoforza l’estraneità delle fattispecie descritte nel quarto comma a quelle contenute nei commi precedenti, pertanto la clausola in parola non può che alludere a condotte diverse da quelle tipiche dell’autoriciclaggio e quindi diverse dalla reimmissione nel circuito legale di beni di provenienza illecita attraverso modalità ostacolate di tale provenienza¹². D’altra parte una diversa lettura porterebbe ad attribuire all’espressione “fuori dei casi” il significato opposto di “nei casi”, cosa che, per quanto talvolta la formulazione poco chiara di alcune fattispecie abbia richiesto notevoli sforzi interpretativi, significherebbe addirittura capovolgere il senso del dato testuale.

In definitiva per questa via resterebbero fuori dal perimetro della tipicità solo le condotte di reimpiego diretto nel patrimonio dell’agente, e quindi non tendenti a far perdere le tracce del delitto presupposto¹³.

Così ricostruita la fattispecie prevista dal quarto comma, essa si rivelerebbe non solo non inutile, ma anzi opportuna perché da un lato renderebbe più chiara la norma nel suo complesso, dall’altro impegnerebbe l’interprete ad una lettura più rigorosa delle condotte descritte al primo comma, portandolo a respingere la “tentazione” di considerarlo reato a forma libera.

Seconda una diversa opinione ritenere che il quarto comma dell’art. 648 *ter*.1 c.p. non si applichi alle condotte di autoriciclaggio contemplate nei primi commi dell’articolo significa togliere ogni rilevanza alla predetta clausola. Essa infatti finirebbe per sancire, con perfetta inutilità, l’irrelevanza penale di condotte atipiche. Pertanto l’unica interpretazione plausibile porterebbe a concludere che il legislatore sia incorso in un vero e proprio *lapsus calami*, avendo scritto “fuori dei casi”, ma volendo intendere “nei casi”¹⁴.

È chiaro che in questa prospettiva anche condotte dissimulatorie della provenienza illecita resterebbero fuori dalla tipicità (o, a seconda delle opinioni, non sarebbero punibili) quando destinate al godimento personale.

A questa seconda ricostruzione è stato opposto fondamentalmente che essa finisce per intendere la sequenza dei comportamenti dell’agente in chiave prettamente teleologica perché valorizza essenzialmente il fine perseguito dall’agente. Vero è che in questa direzione la norma avrebbe una portata applicativa notevole, ma, si osserva, una tale lettura sintetica presterebbe il fianco a tre critiche di non poco momento.

¹² MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 120-121.

¹³ In questo modo però, come nota DELL’OSSO, *Il reato di autoriciclaggio, la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 2, 807, sarebbero punibili tutti i casi, invero moltissimi, in cui il provento del reato consista in utilità che rilevano per il loro valore di scambio e non per la diretta appetibilità agli occhi del reo, come il bottino di una rapina in gioielleria, il furto di borse o di altri accessori, il pagamento di una tangente in pietre preziose. È evidente che in simili casi il rapinatore, il ladro o il corrotto di norma saranno costretti a convertire il provento del reato in denaro o utilità spendibili per poi goderne personalmente, senza operare alcun investimento in attività economico-imprenditoriali. Ebbene, seguendo l’indirizzo prospettato, tutte queste condotte pur indubbiamente finalizzate al godimento personale sarebbero punibili, mentre un’interpretazione ragionevole della norma dovrebbe portare a ritenerle irrilevanti ai fini dell’autoriciclaggio.

¹⁴ CARACCIOLI, *Incerta definizione del reato di autoriciclaggio*, in *Il fisco*, 2015, 4, p. 356; nonché DELL’OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit., p. 806.

In primo luogo si obietta che in tal modo lo sbarramento del quarto comma scatterebbe pressoché ogni volta, atteso che una finalità soggettiva più o meno mediata di uso personale è presente in ogni forma di impiego di denaro in attività economiche¹⁵.

In secondo luogo una simile impostazione si tradurrebbe in una operazione di ortopedia interpretativa in grado solo di disarticolare la fattispecie, sganciandola totalmente dalla tipicità dei primi commi per portarla sul terreno scivoloso delle dinamiche comportamentali dell'agente¹⁶.

In terzo luogo andrebbero anche considerate le incertezze e le difficoltà di ordine pratico con cui l'imputato dovrebbe fare i conti nel processo, dovendo mostrare di aver agito intimamente mosso da finalità di mero godimento personale¹⁷.

3. La sentenza della Corte di Cassazione.

Venendo alla vicenda oggetto della sentenza in commento, nella specie gli indagati avevano proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva confermato la legittimità del decreto di sequestro preventivo emesso nei loro confronti. Costoro erano accusati del delitto di autoriciclaggio in relazione al reato presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver estinto un'obbligazione mediante denaro provento di distrazione. Peraltro gli indagati avrebbero prima distratto le somme in questione, poi le avrebbero fatte oggetto di una fitta serie di operazioni volte ad ostacolarne la riconducibilità ai cespiti societari e da ultimo le avrebbero impiegate per pagare il debito personale.

Il Tribunale del Riesame aveva ritenuto non sussistente l'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 648 *ter*.1. c.p. perché, a suo dire, la norma esclude la punibilità delle condotte di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto solo quando esse non abbiano in concreto ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa, ossia appunto solo quando “*non si verta in una tipica ipotesi di autoriciclaggio*”.

Gli indagati allora proponevano ricorso per Cassazione sostenendo che, poiché il denaro proveniente dal delitto presupposto era stato utilizzato per estinguere un finanziamento e quindi per adempiere una propria obbligazione, la condotta non sarebbe punibile in quanto rientrante nella previsione del comma quarto.

Ad avviso della Corte di Cassazione, invece, la conclusione del Tribunale è corretta e condivisibile per più motivi.

¹⁵ PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2015, 3, 67.

¹⁶ NADDEO, in *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, 3-4, 700; TROYER – CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 103.

¹⁷ TROYER – CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 103-104.

Preliminarmente la Corte osserva che sulla questione in dottrina si contendono il campo due letture opposte.

Un primo indirizzo muove dal senso letterale delle parole per cui l'espressione "fuori dei casi" non può che alludere ad ipotesi diverse da quelle dei commi precedenti, mentre a voler sostenere il contrario si finirebbe per attribuire alla norma un significato opposto alla sua lettera, operazione interpretativa assolutamente vietata. La norma in definitiva avrebbe una funzione interpretativa o di puntualizzazione del primo comma.

Secondo questa tesi restrittiva se l'agente pone in essere la condotta prevista dal primo comma, e dunque compie operazioni di mascheramento della provenienza illecita dei beni, non potrà invocare a proprio vantaggio la circostanza del mero utilizzo personale degli stessi.

Un secondo indirizzo obietta che il quarto comma dell'art. 648 *ter*.1. c.p. deve essere interpretato come a "scriminare" tutte le condotte di autoriciclaggio consistenti nell'utilizzo o nel godimento personale delle *res*, altrimenti la disposizione sarebbe del tutto inutile. In questa prospettiva si sostiene che l'espressione "fuori dei casi" è frutto di un'evidente svista del legislatore e deve essere letta come a dire "nei casi".

La tesi è ovviamente estensiva perché finisce per ritenere non punibili condotte tipiche di autoriciclaggio il cui risultato finale sia il godimento personale.

Ebbene, come detto, la Corte sposa la prima e più restrittiva teoria per le seguenti ragioni.

Anzitutto perché interpretare la locuzione "fuori dei casi" come "nei casi" a suo avviso significa stravolgerne del tutto la portata letterale in violazione dell'art. 12 delle preleggi.

Inoltre perché la prima soluzione è l'unica coerente con la *ratio legis*. Infatti con l'introduzione del reato di autoriciclaggio il legislatore ha avuto come obiettivo quello di sterilizzare il profitto conseguito con il reato presupposto e, quindi, di impedire all'agente sia di reinvestirlo nell'economia legale sia di inquinare il libero mercato ledendo l'ordine economico con l'utilizzo di risorse economiche provenienti da reati: fu proprio questa, continua la Corte, la ragione principale per cui venne messo in discussione e superato il cd. privilegio dell'autoriciclatore. Ed è quindi proprio il divieto di condotte decettive finalizzate a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto che costituisce il "cuore" del reato di autoriciclaggio. Per queste ragioni secondo i giudici di legittimità sarebbe davvero paradossale consentire all'autore del reato presupposto di realizzare una tipica condotta di autoriciclaggio (rendere non tracciabile i proventi del reato) e, al contempo, consentirgli di usufruire della clausola di non punibilità, godendone lui stesso i frutti.

D'altra parte i lemmi "mera", "utilizzazione", "destinate" e "godimento" alludono chiaramente ad un uso diretto del provento del delitto presupposto e sono anzi incompatibili con i comportamenti decettivi perché l'agente non avrebbe alcuna necessità giuridica di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene che utilizza.

Così ricostruito il significato del quarto comma, ad avviso della Corte la norma in parola non sarebbe affatto inutile, ma anzi assolutamente opportuna perché attraverso la tassativa indicazione dei casi di non punibilità contribuirebbe a delimitare in negativo l'area di operatività del primo comma, affiancandosi ad esso nella descrizione della condotta punibile.

In definitiva per la Cassazione la non punibilità trova fondamento nel divieto di *ne bis in idem* sostanziale, ma solo e solamente a condizione che l'agente si limiti al mero utilizzo o godimento dei beni provento del delitto presupposto, senza che venga posta in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolarne l'identificazione, quand'anche la suddetta condotta fosse finalizzata ad utilizzare o a meglio godere dei suddetti beni.

4. Osservazioni critiche: verso l'irrelevanza del reimpiego del provento del reato in attività economico-imprenditoriali?

A chi scrive pare che la Corte si sia spinta ben oltre l'orientamento dottrinale restrittivo, nonostante la dichiarata volontà di aderirvi, e abbia finito per riscrivere quasi completamente la fattispecie. Si consideri a titolo di esempio che un illustre Autore, che pure sostiene la lettura restrittiva del quarto comma, ritiene che il pagamento di un'obbligazione con i proventi del reato presupposto rientri nel quarto comma¹⁸; esattamente il caso sottoposto alla giustizia della Suprema Corte e da essa risolto in termini opposti.

Vediamo di seguire il ragionamento della Corte.

In definitiva la Cassazione ricostruisce il significato del comma quarto dell'art. 648-ter.1 c.p. in modo che, si perdoni il linguaggio volutamente colloquiale, suona più o meno così: "State tranquilli, se non avete nascosto le tracce della provenienza illecita del denaro e ne avete fatto solo uso personale non risponderete di autoriciclaggio".

Se invece, come nel caso di specie, il denaro viene "*sottoposto a numerose e complesse operazioni dirette concretamente ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa*" sussiste il delitto di autoriciclaggio "*a norma del primo comma di cui all'art. 648 ter.1 c.p., quand'anche si volesse ritenere che il denaro, all'esito delle suddette operazioni di ripulitura, fu utilizzato per estinguere un debito personale. Invero la clausola di non punibilità non può essere invocata proprio perché l'utilizzo del denaro, da parte del ricorrente, fu indiretto e solo dopo che erano state effettuate condotte decettive finalizzate a concretamente ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa*".

In altre parole ancora: secondo la Corte, siccome il quarto comma si applica solo ad ipotesi diverse da quelle contemplate nei precedenti, ciò significa che il legislatore ha voluto lasciare fuori dalla tipicità solo l'uso diretto e personale del provento del reato, di talché il reato sussiste ogniquale volta l'uso o non è diretto o non è personale.

Questa impostazione pare censurabile sotto più profili.

Anzitutto conferma la "pericolosità" insita nelle norme di favore, le quali da apparenti e talvolta superflui presidi per i consociati diventano spesso strumenti di criminalizzazione inversa, relegando l'area del non punibile ad eccezione rispetto alla regola generale della punizione.

Secondariamente il pensiero della Cassazione sembra criticabile anche per un motivo di ordine sistematico. Se infatti fosse sufficiente la condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa per integrare il reato non si comprenderebbe per quale motivo il legislatore abbia voluto inserire nel codice un'autonoma fattispecie con elementi diversi rispetto a quelli del riciclaggio, invece di eliminare semplicemente la clausola di riserva contenuta in quest'ultima fattispecie.

In terzo luogo la Corte, tutta tesa a ricostruire i rapporti tra la componente modale della condotta e la clausola del quarto comma, sembra dimenticare l'altro elemento fondamentale del fatto materiale tipico, ossia la destinazione del denaro o delle utilità illecite ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

A questo proposito, come detto, anche la tesi dottrinale restrittiva menzionata dalla sentenza individua il disvalore dell'autoriciclaggio non solo nell'ostacolo alla giustizia, ma anche e soprattutto nell'inquinamento dell'economia legale. Su questa base, si sostiene, la norma non vuole certo incoraggiare l'edonismo a dispetto del lavoro e della produttività, ma ritiene giustificata una seconda incriminazione se ed in quanto il risultato illecito del reato presupposto venga reinvestito in attività economiche lecite a danno del mercato e dell'economia sana. In effetti proprio il reimpiego nell'economia legale, certamente unito alla decettività della condotta, consente di ritenere l'autoriciclaggio non irrispettoso dei principi di *nemo tenetur se detergere* e di *ne bis in idem*.

Ora, nell'affermare che la condotta ostacolativa della provenienza delittuosa delle *res* rende sempre punibile per autoriciclaggio l'autore del reato presupposto, la Cassazione sembra trascurare questi aspetti, "eliminando" in via pretoria un elemento fondamentale della fattispecie, appunto la necessità del reimpiego in attività economico-imprenditoriali.

Ed è a questo punto che, a sommosso avviso, emergono le maggiori criticità del ragionamento della Corte. Infatti, seguendo il ragionamento della sentenza, il legislatore nel primo comma richiederebbe l'impiego in attività economico-finanziarie del provento del reato, per poi cambiare idea inserendo nel quarto comma i termini "mera", "utilizzazione", "destinate" e "godimento" per affermare che se non vi è uso diretto allora la condotta costituisce sempre reato.

L'effetto paradossale appena descritto impone di tentare di cogliere l'esatto significato della disposizione del quarto comma non tanto nel confronto tra l'utilizzo/godimento personale e la dispersione delle tracce del reato (come invece ha fatto la Corte), quanto piuttosto in quello tra l'utilizzo/godimento personale e la necessità di reimpiego del provento del reato presupposto nel circuito economico-imprenditoriale¹⁹.

¹⁹ Anche SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1642 ss., ritiene che la clausola in esame abbia la funzione di porre in termini alternativi i fatti descritti al quarto comma rispetto quelli rientranti nel primo. A suo avviso, al fine di conferire un minimo di determinatezza alla nozione di atti di mera utilizzazione e godimento personale occorre evitare il terreno scivoloso dell'interpretazione letterale e considerare invece la diversità di destinazione indicata al quarto comma. Pertanto l'utilizzo e il godimento personale sono da intendere in antitesi alle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene.

Sotto questo profilo si è già detto che le nozioni di attività “finanziarie”, “imprenditoriali” e “speculative” non pongono rilevanti problemi di interpretazione, mentre meno immediato pare in apparenza il corretto inquadramento della nozione di attività “economiche”, proprio per la latitudine di significati evocati dall’aggettivo. Ebbene, in questa prospettiva la disposizione del quarto comma consentirebbe di chiarire che per attività economiche ai fini dell’autoriciclaggio non si intendono il mero uso o godimento personale del provento del reato, anche quando l’uso o il godimento abbiano una connotazione economica. In tali ipotesi infatti non si ha un investimento imprenditoriale-finanziario dei frutti del reato, ma solo il “normale” godimento dell’attività criminosa il cui disvalore resta assorbito nel delitto presupposto. In pratica il quarto comma vorrebbe lasciare senza punizione non tanto i comportamenti inidonei a nascondere le tracce del reato, quanto piuttosto l’utilizzo del provento del reato per fini diversi da quelli tipici di un’attività economico-imprenditoriale-finanziaria²⁰, quali certamente l’uso o il godimento personale.

In questa prospettiva non si intende sostenere che il legislatore abbia inteso che la destinazione finale delle utilità illecite a mero utilizzo o godimento personale escludano sempre il reato, ma solo che abbia voluto chiamare l’interprete a valutare volta per volta se in concreto l’agente abbia o meno investito nel circuito economico-imprenditoriale il provento del reato o l’abbia semplicemente “speso”.

È chiaro che così ricostruita la norma assumerebbe davvero una funzione di delimitazione del tipo di innegabile rilevanza pratica perché traccerebbe una netta linea di confine tra il “lecito” godimento dei frutti di reato, messo in conto dal legislatore nella punizione del delitto presupposto, e le condotte punibili in quanto effettivamente offensive del corretto funzionamento della concorrenza e dei mercati.

Beninteso, non si nega che la prassi applicativa potrà comunque rivelare ampie zone grigie, tuttavia questa impostazione sembra la più coerente sia rispetto alla struttura della norma, sia rispetto alla *ratio* della stessa, offrendo un criterio sufficiente a risolvere quantomeno i casi simili a quello oggetto della sentenza.

MATTEO PICCIRILLO

²⁰ D’altra parte la Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata, istituita con D.M. 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. G. Fiandaca, così si esprimeva: «*Ma l’obiezione di incappare in una ingiustificata doppia incriminazione di un medesimo disvalore sostanziale è, ad avviso della Commissione, scongiurabile circoscrivendo appunto il reimpiego penalmente rilevante ai soli casi di investimento speculativo o imprenditoriale (come tale trascendente l’utilizzazione per mero godimento personale dei proventi dell’attività delittuosa)*».